

Il ddl sul biotestamento consente di esprimere il consenso o il rifiuto per i trattamenti

Cure sanitarie, scelte nelle Dat

Volontà in atto pubblico o scrittura privata. Senza tributi

*Pagina a cura***DI DOMENICO CHIOFALO**

Grande responsabilità per chi riceverà le «disposizioni anticipate di trattamento» (Dat). Il ddl sul biotestamento approvato in via definitiva dal parlamento disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari e agli accertamenti diagnostici e regola le «Dat».

In particolare l'art. 4 stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può, attraverso le Dat, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, terapie e a singoli trattamenti sanitari; è possibile inoltre indicare un fiduciario che, in caso di sopravvenuta incapacità, la rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. La Dat può avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio ovvero di semplice scrittura privata consegnata personalmente presso l'ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza oppure presso le strutture sanitarie; le Dat potranno essere espresse anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare nel caso in cui versi in condizioni di impossibilità. Le Dat sono esenti dall'obbligo di registrazione tributaria, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa. L'intera legge si fonda sul principio del consenso informato, in base al quale il paziente ha diritto di avere dal proprio medico tutte le informazioni utili e necessarie per esprimere le proprie scelte in merito ai trattamenti sanitari e agli accertamenti diagnostici.

Anche le Dat devono essere precedute dall'acquisizione di adeguate informazioni mediche sui benefici e su rischi dei

trattamenti, degli esami e delle terapie, circa le possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto; la legge non prevede l'intervento del medico per le Dat e sarà quindi molto importante che ci sia una verifica seria (che non sarà sempre facile e che non potrà essere attestata con semplici clausole di stile) che la volontà del disponente sia adeguatamente informata (per esempio allegando la documentazione del proprio medico), anche per evitare impugnazioni future per vizi della volontà. E qui sarà decisivo il ruolo del notaio che dovrà svolgere in pieno la propria funzione di adeguamento, che ovviamente mancherà nel caso in cui si utilizzino le forme alternative all'atto notarile previste dalla legge.

Altro elemento importante e delicato è la nomina del fiduciario (maggiorenne e capace di intendere e di volere) che dovrà accettare sottoscrivendo la Dat o con atto successivo con le medesime forme utilizzate per la Dat. Anche in questo caso, sarà fondamentale porre l'attenzione del disponente sui «poteri» assegnati al fiduciario e sul ruolo che questi avrà in caso di propria incapacità sopravvenuta; ovviamente l'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina anche senza obbligo di motivazione.

Le Dat sono rinnovabili, modificabili o revocabili, in ogni momento, con le medesime forme summenzionate oppure, nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza lo impediscano, mediante dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni. È chiaro l'intento del legislatore di favorire al massimo la possibilità di revoca, sganciandola, nei casi più urgenti, dal rispetto di particolari formalità.

La norma non prevede, invece, un termine massimo di durata degli effetti delle Dat, ma il disponente è libero di stabilire che abbiano effetto per un certo tempo, riservandosi di decidere se rinnovarle,

se esprimere Dat diverse da quelle iniziali, o se non esprimere alcuna Dat.

Il medico è obbligato a conformarsi alle Disposizioni che potranno essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, solo qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili al momento della Dat, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, deciderà il giudice. La legge non prevede l'istituzione di un registro nazionale per la raccolta e la tenuta delle Dat, ma prevede che le regioni possano regolamentarne la raccolta delle copie. In proposito, qualche giorno fa il **Notariato** ha diffuso una nota in cui si è detto pronto a mettere a disposizione un registro elettronico nazionale delle Dat ricevute dai **notai**. Il contenuto del registro delle Dat, si legge nella medesima nota, «verrà ordinato in modo da consentirne una ricerca efficiente su base personale e potrà essere condiviso da tutti i **notai** e altri soggetti qualificati, come le singole aziende sanitarie locali, al fine di rendere immediata la conoscibilità della volontà espressa dal cittadino». Da segnalare la disposizione transitoria contenuta nell'art. 6 del ddl che «salva» le Dat già depositate presso i comuni o autenticate da **notai**, che rispettino le norme della legge.

Le conseguenze che nascono dalle Dat e la piena attuazione del principio del consenso informato richiedono che non ci siano dubbi sulla provenienza delle disposizioni e sulla consapevolezza del disponente al punto da scongiurare l'utilizzo di moduli standard o prestampati che rischierebbero di essere travolti in sede giudiziaria in caso di contestazioni. In linea la scelta del legislatore di escludere, anche per i **notai**, la possibilità di rifiutare la propria opera appellandosi all'obiezione di coscienza.



Una miniguia



Chi può compiere le DAT?

Le persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere



A cosa servono?

Ad esprimere, in previsione della eventuale incapacità di autodeterminarsi, il consenso o il rifiuto rispetto a trattamenti sanitari, esami diagnostici e terapie



Quali sono i requisiti?

Prima di esprimere le DAT occorre avere acquisito informazioni adeguate sui benefici e su rischi dei trattamenti, degli esami e delle terapie, circa le possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto. Il consenso anticipato deve essere comunque un consenso informato



Chi prosegue la relazione con il medico e con le strutture sanitarie, quando il dichiarante diventa incapace di autodeterminarsi?

Il medico deve rispettare le DAT; può disattendere in tutto o in parte, e solo in accordo con il fiduciario, se non corrispondono alle condizioni cliniche del paziente o se sono sopravvenute terapie imprevedibili al tempo delle DAT che offrano al paziente concrete possibilità di miglioramento.



Come si possono esprimere le DAT?

La dichiarazione può essere espressa con atto pubblico o scrittura privata autenticata; oppure con scrittura privata semplice, consegnata all'ufficiale dello stato civile del proprio Comune di residenza o alle strutture sanitarie.



Gli effetti delle DAT cambiano in base alla forma utilizzata?

Nel caso dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata il notaio verifica che la dichiarazione abbia tutti i requisiti di legge. La dichiarazione in forma privata dell'interessato viene semplicemente ricevuta in consegna senza controllo.



C'è un termine di efficacia delle DAT nel tempo?

La norma non prevede un termine massimo di durata degli effetti delle DAT. Il dichiarante è libero di stabilire che le sue DAT abbiano effetto per un certo tempo, riservandosi di decidere se rinnovarle, se esprimere DAT diverse da quelle iniziali, o se non esprimere alcuna DAT.



È consigliabile l'utilizzo di modelli standard?

Le DAT devono basarsi sul consenso informato di ciascuno rispetto a scelte individuali relative a vicende personali. Esistono moduli facilmente reperibili sul web, ma si consiglia ad ogni persona interessata – per essere sicura che le DAT siano valide e che vengano rispettate – di redigere un atto "su misura" per sé.

Fonte: [Fedemotai](#)